

Sentenza n. 417 del 2005 (Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali)

E' illegittimo il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) nella parte in cui fissa per Regioni ed enti locali tagli alle spese per l'acquisto di beni e servizi, missione all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, studi ed incarichi di consulenza: secondo la Corte costituzionale, infatti, si tratta di vincoli che non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti per quanto concerne la gestione della spesa.

Le Regioni Campania, Marche, Toscana e Valle d'Aosta avevano impugnato numerosi articoli del c.d. decreto taglia-spesa, ma la Corte ha parzialmente accolto solo le censure concernenti l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, denunciati dalle ricorrenti per contrasto con gli articoli 3, 97, 114, 117 terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., e con il principio di leale collaborazione.

Le ricorrenti lamentavano una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali ad opera delle disposizioni in esame che, introducendo puntuali vincoli alle spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per missioni all'estero, per rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi, non si sarebbero limitate a fissare l'entità massima del disavanzo o del complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali, ma avrebbero specificato ed elencato le singole tipologie delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse norme.

Preliminarmente, è riconosciuta, in via generale, la legittimazione delle Regioni a denunciare la legge statale per violazione delle competenze riservate agli enti locali: per la Corte, infatti, la stretta connessione che, specie in tema di finanza regionale e locale, sussiste tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare un *vulnus* anche delle competenze regionali.

Nel merito, la Consulta ribadisce il principio, costantemente affermato dalla propria giurisprudenza, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., risolvendosi, piuttosto,

in un'indebita invasione, da parte della legge statale, dell'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119 Cost. alle autonomie regionali e locali. Il legislatore statale, pertanto, può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo con una disciplina di principio e per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari.

Affinché i vincoli previsti in sede statale alla finanza regionale o degli enti locali possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, secondo il Giudice delle leggi, *debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.* (Considerato in diritto n. 6.3).

Alla luce delle considerazioni espresse, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., dell'articolo 1, commi 9, 10 e 11 del decreto recante misure urgenti di contenimento della spesa pubblica nella parte in cui tali norme si riferiscono anche alle Regioni ed agli Enti locali; dette norme, infatti, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e ledono, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119 Cost. alle Regioni ed agli enti locali ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi né spingersi fino alla concreta allocazione delle risorse disponibili fra le diverse voci di spesa.

dott. ssa Paola Garro